

STATUTO

Allegato

Rep. N° 29694

C. all'atto
Nacc. N° 19941

Art. 1) ORIGINE, DENOMINAZIONE E SEDE

Per ispirazione di Lama Thubten Yeshe e Lama Zopa Rinpoce è costituita l'Associazione di Volontariato denominata "YESHE NORBU APPELLO PER IL TIBET - ODV" con sede in Pomaia, Comune di Santa Luce (PI).

Di tale denominazione, comprensiva della locuzione dell'acronimo "ODV" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo; il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 2) IDENTITA'

L'Associazione di Volontariato Yeshe Norbu Appello per il Tibet (d'ora in avanti, "Associazione") è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017, si pone sotto l'autorità spirituale di Sua Santità il Dalai Lama, premio Nobel per la Pace 1989, e trae origine ed ispirazione per tutte le sue attività dagli insegnamenti di Lama Tzong Khapa, così come sono stati trasmessi da Lama Thubten Yeshe e Lama Zopa Rinpoche, insigni maestri del Buddhismo Tibetano.

Tali insegnamenti sono il fondamento morale di numerosi centri di studio e di assistenza umanitaria attivi in tutto il mondo, il cui insieme costituisce la FPMT (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition), di cui Yeshe Norbu si considera moralmente parte integrante.

La cultura buddhista, con i suoi valori di tolleranza e non violenza profondamente radicati nella popolazione, è un patrimonio dell'intera umanità.

In particolare, la storia recente del Tibet invaso costituisce l'esempio concreto di un popolo che rifiuta la violenza come arma di lotta per far riconoscere i propri diritti.

L'Associazione, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, si propone di salvaguardare e preservare i valori etici e sociali del popolo tibetano e degli altri paesi buddhisti che hanno subito invasioni, repressioni culturali e religiose, siano oppressi dalla povertà o siano colpiti da calamità, attraverso il sostegno materiale, morale e culturale alla popolazione.

L'Associazione presterà aiuto anche a qualsiasi altro popolo o gruppo di persone in difficoltà, qualora le circostanze e le disponibilità economiche lo consentano.

Per garantire la coerenza tra il programma umanitario dell'Associazione e le fonti etiche da cui deriva, l'Associazione fa riferimento in via consultiva alla Direzione Spirituale della FPMT, che potrà anche dirimere in via amichevole le eventuali divergenze nel Consiglio Direttivo o tra gli associati ed esprimere un parere non vincolante sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Associazione aderisce al Codice Etico dell'UBI (Unione Buddhista Italiana) e a quello della FPMT e intende contribuire alla realizzazione dei "17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile", il programma di azione dell'ONU per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto da 197 nazioni nel 2015.

Art. 3) FINALITA' E ATTIVITA'

Luca Brancini



L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, riguardo alla scelta delle finalità da perseguire e delle attività da intraprendere e alla loro gestione, l'Associazione è guidata da quattro principi generali:

- rispetto per i destinatari dell'aiuto, per la loro dignità e la loro cultura, per l'ambiente sociale e naturale in cui vivono.
- correttezza verso i sostenitori: utilizzare i fondi per lo scopo a cui erano destinati, rendicontare obiettivamente i risultati raggiunti, tenere una contabilità accurata, completa e trasparente.
- elaborare progetti efficaci, sostenibili e che possano dare effetti positivi duraturi, evitando ogni spreco e spesa superflua.
- agire sempre con coerenza e integrità, nella consapevolezza delle responsabilità morali che si assumono gestendo problemi e speranze di tante persone.

L'Associazione, nel perseguire le suindicate finalità nonché quelle di cui al precedente articolo 2, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, lettere d), i) e u) e potrà quindi:

- organizzare e gestire un programma di "adozioni a distanza";
- fornire sostegno, in modo diretto o attraverso la collaborazione di partner locali, a progetti di carattere comunitario nelle zone interessate: scuole, consultori, programmi igienico-sanitari, mense gratuite, strutture assistenziali etc.;
- favorire e sostenere la preservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e artistico dei paesi buddhisti;
- promuovere la collaborazione con altri Enti umanitari, culturali o religiosi, nonché iniziative a favore della pace, della libertà di culto, dei diritti umani e dell'ambiente;
- sostenere lo sviluppo di metodi pedagogici che favoriscano l'equilibrio interiore degli individui e l'affermarsi di una cultura di solidarietà anche attraverso la pubblicazione di opuscoli e libri;
- promuovere e/o gestire eventi e corsi di formazione di interesse sociale nei campi connessi alle attività statutarie;
- gestire e/o sovvenzionare altre attività consone allo spirito buddhista di compassione per tutti gli esseri.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente articolo purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e dal D.M. 107 del 19.05.2021.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne in bilancio il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art.13, comma 6, del d.lgs. 117/2017.

ART. 4) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a. quote sociali
- b. contributi pubblici;
- c. contributi privati;
- d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del

patrimonio;

- e. rendite patrimoniali;
- f. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- h. altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
- j. attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b. dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata ad incremento del patrimonio;
- c. dall'avanzo di gestione dell'esercizio;
- d. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

ART. 5) ASSOCIATI

Sono associati dell'Associazione coloro che la costituiscono e coloro che vi aderiscono in seguito.

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ed è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'attività della Associazione dovrà esser svolta prevalentemente a favore di terzi con l'apporto prevalente dei volontari associati oppure di persone che fanno parte degli enti associati.

Le prestazioni degli associati sono personali, spontanee e gratuite.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto economico con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate unicamente le spese effettivamente sostenute nel corso dell'attività prestata a favore dell'Associazione, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.


L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nella Assemblea dei Soci per tutte le attività che le competono, tra cui l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

Gli eventuali associati minorenni saranno rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale. Ciascun associato ha diritto a partecipare pienamente alla vita dell'Associazione, a votare direttamente o per delega e ad esaminare i libri sociali e i bilanci facendone richiesta al Consiglio Direttivo o al Presidente.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di aver compreso e di condividere la finalità statutaria, l'impegno a collaborare alle attività e a osservare lo statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro sessanta

Luca Francese



giorni dal loro ricevimento e comunica l'esito al candidato motivando l'eventuale rifiuto, contro il quale il candidato respinto potrà adire la prima assemblea dei soci.

I nuovi soci hanno pieni diritti e doveri fin dal momento dell'ammissione.

Chiunque aderisca all'Associazione può recedere da essa in qualsiasi momento, con efficacia immediata.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote associative, a svolgere l'attività preventivamente concordata.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, ogni associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Nel corso della prima Assemblea il provvedimento verrà sottoposto alla ratifica dei soci.

ART. 6) ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali b) e c) e l'Organo di Controllo hanno la durata di tre esercizi e scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 7) ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 giugno) e il bilancio preventivo (entro il 31 gennaio).

Essa, inoltre, in sede ordinaria:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente, dell'Organo di Controllo e alla loro eventuale revoca.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- stabilisce le quote associative, che non sono rimborsabili né trasmissibili, ed eventuali limiti dei rimborsi per le spese vive effettivamente sostenute dai volontari nella loro attività a favore dell'Associazione.
- autorizza il Presidente a stipulare gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- delibera sul merito dell'adesione, partecipazione, designazione di rappresentanti dell'Associazione ad enti, istituzioni pubbliche o private.
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

- delibera su ogni argomento che venga sottoposto alla sua attenzione.

L'Assemblea, in sede straordinaria:

- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, secondo quanto disposto dall'art. 13;

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno il dieci per cento degli aderenti o dalla maggioranza dei consiglieri.

Salvo motivi particolari l'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione.

L'assemblea è convocata mediante affissione presso la sede sociale e invio ai soci di raccomandata, PEC o di qualsiasi altro mezzo scritto ugualmente efficace, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

La convocazione conterrà l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta conferita ad altro associato. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre associati.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto sull'approvazione del bilancio e nelle questioni riguardanti le loro responsabilità.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, Zoom, videoconferenza, teleconferenza o altro), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche statutarie dovranno essere approvate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza fisica o per delega di almeno di metà degli associati e il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ di essi.


Le modifiche statutarie non potranno mai essere in contrasto con lo spirito degli articoli 2) e 13) del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati iscritti nell'apposito libro.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

In mancanza, da altro membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti oppure da qualsiasi altro associato.

 Renato Francina



ART. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo propositivo ed esecutivo dell'Associazione ed è composto da tre o cinque membri scelti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate o indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati alla ODV. Ai componenti del Consiglio direttivo non spetta alcun compenso.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

I Consiglieri devono mantenere una condotta coerente con i principi etici del Buddismo sia nell'esercizio delle loro funzioni che nella loro vita privata, durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

In caso d'impedimento non temporaneo, decesso o dimissioni verrà convocata un'Assemblea dei soci per l'elezione dei membri mancanti, che dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- provvede alla costituzione di commissioni per l'attuazione di particolari iniziative, qualora ne ravvisi la necessità;
- può nominare un Direttore (socio o non socio) che curi l'attuazione delle delibere del Consiglio, redige i bilanci (preventivo e consuntivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede all'ammissione di nuovi aderenti all'Associazione.
- compie tutte le altre attività necessarie per la gestione dell'Associazione, compresa la scelta delle eventuali attività secondarie e strumentali.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione da parte del Presidente o richiesta di uno dei suoi membri, e comunque almeno due volte all'anno.

Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno e verranno comunicate per iscritto con 3 giorni di anticipo e in caso di urgenza potranno essere comunicate tramite telefono o per via telematica con un giorno di anticipo.

Le riunioni possono essere fatte anche per via telematica, con le modalità espresse nell'Art.7.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, a votazione palese.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito Registro e sottoscritti dal Presidente o dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano e dal Segretario, che viene nominato di volta in volta dal Consiglio stesso.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono richiedere l'iscrizione nel Registro Unico.

ART. 9) PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dalla Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo.

Alla scadenza del mandato possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in

giudizio, con facoltà di nominare gli avvocati.

Inoltre, il Presidente:

- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, esponendo le materie da trattare;
- firma gli atti e quanto occorra per l'attuazione delle delibere;
- assicura il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- è autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni,
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio con successiva ratifica da parte dello stesso o dell'Assemblea.
- gestisce l'ordinaria amministrazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale riferisce sull'attività svolta.
- comunica agli Enti interessati le eventuali variazioni dello Statuto e quanto altro occorra.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne farà le veci con pieni poteri, compresa la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

La firma del Vicepresidente basterà a far fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 10) ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.


L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 11) ESERCIZIO SOCIALE

Donata Francese

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'fr', is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto e depositato in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e approvato nei termini di legge. Al bilancio sociale verrà data adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017 utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 12) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo settore tra quelli affiliati alla rete della Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition Inc., individuati dall'Assemblea, che nomina il liquidatore; qualora ciò non fosse possibile la devoluzione avverrà in favore di altri Enti del Terzo settore aventi scopo analogo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs.

117/2017.

ART. 14) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, del Codice civile, di ogni altra legge vigente in materia nonché le regole etiche del Buddismo Mahayana.

Luigi Brancaccio

Luigi Brancaccio



Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Ufficio di Piombino del 21/07/2003 prot. n. 2003/3659.

**Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale
a originale redatto su supporto analogico**

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 • art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Gian Luca CRISTIANI, Notaio in Campiglia Marittima, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Livorno, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato di serie n. 0b79 vigente fino alle ore 08:41:51 del 01/09/2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, firmato a norma di legge.

*Campiglia Marittima – Venturina Terme, Largo della Fiera n. 11, 28 (ventotto) giugno 2023
(duemilaventitre).*

[File firmato digitalmente dal notaio Gian Luca Cristiani]